

COMUNE DI ALI'  
( PROVINCIA DI MESSINA )

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30/10/2012

OGGETTO: Determinazione aliquota per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - Anno 2012.

L'anno 2012 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 19.00 in Ali, nella consueta sala delle adunanze, convocato con avviso n.3674 del 24/10/2012 regolarmente notificato a tutti i consiglieri nei modi e termini di legge, giusto referto del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Procedutosi all'appello, risulta:

		Presenti	Assenti
01) Fiumara Pietro	Presidente	X	
02) Pantò Filippo	Consigliere	X	
03) Roma Daniele	Consigliere		X
04) Di Blasi Salvatore	Consigliere	X	
05) Fiumara Isidoro Antonino	Consigliere	X	
06) Costantino Salvatore	Consigliere	X	
07) Pantò Giacomo	Vice Presidente	X	
08) Rosani Pasquale	Consigliere	X	
09) Pantò Rosario	Consigliere	X	
10) Smeralda Giuseppe	Consigliere	X	
11) Restuccia Giuseppina	Consigliere	X	
12) Grioli Carmelo	Consigliere		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Faraci.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta .

**COMUNE DI ALI'**  
**Provincia di Messina**

Atto istruttorio da sottoporre al consiglio comunale

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma-6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,1 per cento.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;



EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*"

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTO lo Statuto comunale

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## PROPONE

1) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE  
*0,76 PER CENTO*
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
*0,4 PER CENTO*
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
*0,2 PER CENTO*

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012.

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento.

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL PROPONENTE



PARERI AI SENSI DELL'ART.12 L.R. 30/00

Allegato alla proposta avente ad oggetto: **Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – Anno 2012**

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

All 21 SET. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CAPO AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
(Satta Natòle)

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

All 21 SET. 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
(Satta Natòle)

**OGGETTO:** Determinazione aliquota per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - Anno 2012.

IL PRESIDENTE riferisce all'assemblea richiamando la proposta di delibera, così come predisposta dalla competente area ed oggetto di discussione già nella scorsa seduta. Constata che le aliquote proposte sono quelle base e che la maggior parte dei comuni ha stabilito le aliquote massime. Ricorda che la Regione non invia i trasferimenti e che tutto ciò crea un notevole disagio ed un conseguente ritardo dell'attività amministrativa. Dichiaro, altresì, che qualsiasi amministratore dovrebbe ridurre le tasse già gravose a carico dei cittadini eliminando gli sprechi e per questo invita il sindaco a rivedere per l'avvenire il regime delle spese poiché da queste deriva una eccessiva imposizione fiscale.

DI BLASI afferma che le modeste rendite catastali in pratica rendono esenti l'imposizione sulla 1° casa. Propone per questo l'adozione di un'aliquota agevolata per i comodati concessi ai parenti di 1° grado, come avvenuto in altri comuni.

RAG. SATTA, presente in aula, spiega che contrariamente alle decisioni degli altri enti locali, il Comune di Ali ha determinato l'IMU solo nelle aliquote base, mentre le esigenze del bilancio avrebbero richiesto aliquote più elevate almeno per le seconde case.

SINDACO aggiunge che il Comune ha tenuto nella massima considerazione le esigenze della collettività, già oberata da tante imposte, stabilendo solo le aliquote base. Ribadisce che oggi non è possibile una riduzione delle stesse perché tutto ciò impedirebbe il pareggio del bilancio. Assicura che in futuro, in presenza di risorse sufficienti si potrebbe ridurre l'IMU al minimo.

FIUMARA I. dichiara che il Comune ha avuto un mese di tempo per ridurre l'imposta e per modificare il bilancio.

IL PRESIDENTE esaurita la discussione, invita l'assemblea a votare sull'argomento, così come proposto.

La proposta viene approvata con voti favorevoli n.6, contrari n. 3 (Di Blasi S., Fiumara I. e Smeralda G.), astenuti n.1 (Pantò F.) su n. 10 consiglieri presenti e votanti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.i), L.R. n. 48/91 come modificato dall'art.12 L.R. n.30/00;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto ;

**DELIBERA**

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato

**E' APPROVATA**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**IL PRESIDENTE**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to: P. Eiumara

**IL SEGRETARIO COM.LE**

F.to: Pantò Filippo

F.to: G. Faraci

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Comunale e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: \_\_\_\_\_

F.to: \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

- ❖ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in mancanza di reclami o opposizioni;
- ❖ Essendo stata definita l'opposizione o il ricorso presentato avverso la stessa.
- ❖ Per immediata esecutività.

di,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to:

1 copia conforme per uso amministrativo

il, li 06/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

